



COMUNE DI FONTANETTO PO

PROVINCIA DI VERCELLI

DETERMINAZIONE AREA TECNICA MANUTENZIONE LL.PP.

N.48 DEL 13/07/2019

OGGETTO:

Fornitura di carburante per automezzi di proprietà comunale 2019 - Impegno di Spesa

L'anno duemiladiciannove del mese di luglio del giorno tredici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA MANUTENZIONE LL.PP.

RICHIAMATA la deliberazione G.C. esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021e Piano Delle Performance 2019"

ATTESO:

Che occorre individuare il nuovo operatore economico a cui affidare la fornitura di carburante per gli automezzi comunali.

VISTO l'art. 1 comma 7 del D. L. 6.7.2012 n. 95 convertito in legge 7.8.2012 n. 135 e smi, il quale stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche relativamente alla fornitura: di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili

per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

DATO ATTO che, in base a quanto rilevato dal sito Consip - Acquistinretepa.it, sussistono per la Regione Piemonte per la fornitura di carburante per autotrazione una convenzione "Carburanti Rete Buoni acquisto 7" con la società ENI spa ed un Accordo Quadro "Fuel Card 1" con la società Kuwait Petroleum Italia s.p.a.

DATO ATTO che sul territorio comunale non trovano sede distributori di carburante della società ENI spa e della Kuwait Petroleum Italia s.p.a.;

RILEVATO altresì che su territorio comunale esiste un solo distributore di carburante appartenente alla società Go;

VISTO il parere della Corte dei Conti per la Toscana n. 151/2013/PAR, secondo la quale il vincolo legislativo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, relativamente alle categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extrarete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, va mitigato ogni qual volta il ricorso all'esterno persegue la ratio di contenimento della spesa pubblica contenuta nella norma.

RILEVATO che questo ente dispone di un parco automezzi composto da n. 1 motocarro Piaggio, n. 1 Fiat Punto, alimentati a benzina, oltre ad attrezzature non targate n.1 decespugliatore-tosaerba.

DATO ATTO che i distributori ENI spa e Kuwait Petroleum s.p.a. più vicini sono ubicati sul territorio dei comuni limitrofi.

POSTO che la distanza intercorrente tra il distributore esistente sul territorio comunale GO e quello ENI è di 10,1 km e che il tragitto totale da percorrere, compreso il ritorno, comporta quindi una distanza complessiva di circa 20,2 km;

RILEVATO inoltre

Che il percorso per il rifornimento ed il rientro comporta un impegno di personale in ordine di tempo di circa 30 minuti per ogni rifornimento;

CONSIDERATO pertanto che, in tutta evidenza, l'approvvigionamento di carburante in base alla convenzione e l'accordo quadro in essere con Consip, contrasterebbe apertamente con i principi fondamentali stabiliti dall' art. 1 comma 1 della legge n. 241/1990 e s.m.i., il quale espressamente stabilisce che l'azione della pubblica amministrazione deve essere improntata a principi di efficacia ed economicità;

CONSIDERATO che l'assenza, sul territorio di altre compagnie di distribuzione di carburante per autotrazione, impedisce qualsiasi esperimento di procedure di gara che possa portare alla individuazione di ulteriori fornitori in grado di presentare offerte più convenienti per l'amministrazione, stante il conseguente obbligo di lunghi trasferimenti degli automezzi e del personale verso i distributori accreditati, con conseguente danno economico e dequalificazione dei servizi in termini di efficacia;

RIBADITO quindi quanto rilevato dal già citato parere della Corte dei Conti per la Toscana n. 151/2013/PAR con il quale si chiarisce che l'obbligo di ricorrere agli strumenti di approvvigionamento va mitigato ogni qual volta il ricorso all'esterno persegue la ratio di contenimento della spesa pubblica contenuta nella norma;

EVIDENZIATO e ribadito che il perseguimento della ratio del contenimento della spesa pubblica non può essere ottenuto attraverso l'adesione alla convenzione e all'accordo quadro attivi su Consip, bensì avvalendosi dell'unico distributore di carburante esistente sul territorio comunale,

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Fontanetto Po. Responsabile Procedimento: LAURA DI CARO (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

che garantisce in tal modo il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa stabiliti dall'art. 1 della legge n. 241/1990 e s.m.i.,

RILEVATO infine che, l'adesione all'attuale convenzione Consip porterebbe al risultato opposto a quello prefigurato dalla legge, che è quello di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni;

ATTESO

Che è stato contattato GO divisione carburanti s.r.l. con sede in Via Cavour 3 a Chivasso (To) P.IVA 08493490018, titolare del distributore GO sito sul territorio comunale, il quale si è dichiarato disponibile ad eseguire la fornitura in parola.

Che il prezzo a litro del carburante sarà pari al prezzo di vendita praticato il giorno della fornitura.

Che la fornitura risulterà da apposita bolletta rilasciata il giorno stesso della fornitura al personale comunale che richiede la fornitura.

VISTO il D. Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture "per importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; "omissis.."

RITENUTO procedere all'affidamento della fornitura e al relativo impegno di spesa.

Visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI Affidare alla GO divisione carburanti s.r.l. con sede in Via Cavour 3 a Chivasso (To) P.IVA 08493490018, la fornitura di carburante per i mezzi comunali in premessa specificati sino al 31/12/2019.

DI PREVEDERE per l'acquisto del carburante, per gli automezzi del Comune per l'anno una spesa presunta di € 1.500,00, con riferimento alla somma spesa nell'anno 2018 che trova copertura alla missione 10/programma 05/titolo 1/capitolo 7320 del bilancio di previsione 2019/2021, competenza 2019;

DICHIARARE che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2019;

DARE atto che la Ditta affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio.

DARE atto che, qualora la Ditta non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

Il Responsabile del Servizio

FIRMATO DIGITALMENTE
ING. FABIO MASCARA